

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO
(PROV. DI CALTANISSETTA)

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. N.97 DEL 15/11/1991

REGOLAMENTO DISCIPLINA CRITERI E MODALITA' CONCESSIONE
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO

Con il presente Regolamento si intendono disciplinare, ai sensi dell'art.13 della L.R. 30/04/1991, n.10, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e ad Enti pubblici e privati.

ART.2 - SCOPO

Lo scopo che si vuole perseguire, in ciascuno dei settori di intervento, è quello di un'equa ripartizione dei fondi destinati a tale fine, secondo criteri predeterminati che assicurino equità e trasparenza al procedimento di individuazione dei soggetti destinatari e di erogazione del beneficio.

ART.3 - LIMITI APPLICATIVI

L'applicazione del presente Regolamento è estesa alle attività ed iniziative ivi previste ed eccezionalmente ad altre, comunque, espressamente sancite da leggi.

Sono esclusi gli interventi:

- Che non siano di interesse collettivo;
- Che esulino dalla competenza territoriale del Comune;
- Che siano riservati per espressa previsione legislativa ad altri Enti pubblici e privati.

Qualora, nei casi suesposti, dovesse rilevarsi un concreto interesse di quest'Ente alla partecipazione, anche, economica a sostegno dell'attività, si provvederà con apposito intervento di tipo particolare, esulante le previsioni del presente Regolamento.

ART. 4 - SETTORI DI INTERVENTO

I settori di intervento, oggetto della presente regolamentazione, sono così individuati e con le specificazioni e finalità a fianco indicate:

1) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE - Gli interventi del presente settore sono finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;

- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione ed al sostegno dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati ed emarginati;
- f) alla prestazione di forme di assistenza a favore di persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, indirizzando e convogliando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- g) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- h) alla prestazione delle ulteriori forme di assistenza previste dalla L.R. 9/05/1986 n.22 e da altri provvedimenti legislativi emanati allo scopo dalla Regione Siciliana.

Circa le forme, i criteri e le modalità in cui gli interventi sopraelencati saranno disposti, si rinvia alla L.R. 9/5/1986, n.22 ed alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2) ATTIVITA' SPORTIVE - I relativi interventi sono diretti alla promozione, al sostegno ed allo sviluppo dello sport, con riguardo alla pratica delle attività sportive dilettantistiche, nonché delle attività sportive amatoriali e fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3) ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE E RICREATIVE - Gli interventi di questo settore sono mirati:

- a) alla promozione, al sostegno ed allo sviluppo delle iniziative culturali, artistiche, teatrali, musicali, sociali e ricreative;
- b) alla valorizzazione ed alla tutela delle opere d'arte, delle bellezze naturali, artistiche e monumentali, delle biblioteche, delle pinacoteche e dei musei, nonché delle tradizioni storiche, culturali, sociali e religiose, che costituiscono patrimonio della comunità;
- c) alla promozione di scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali e straniere;
- d) alla promozione e sostegno per l'organizzazione di convegni, mostre, esposizioni e rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali.

4) TUTELA VALORI AMBIENTALI - Gli interventi del presente settore sono finalizzati alla promozione ed al sostegno delle iniziative volte alla tutela, alla protezione ed alla valorizzazione dei beni ambientali e naturali esistenti nel territorio comunale, anche, a mezzo di mostre ed esposizioni.

5) SVILUPPO ECONOMICO - Gli interventi di questo settore sono rivolti a quelle iniziative intese ad incentivare, a sostenere ed a valorizzare le attività economiche di maggiore rilevanza o tradizione;

Tali iniziative potranno esplicitarsi:

- a) nell'organizzazione di fiere, sagre, mostre, rassegne e manifestazioni similari, sia che si tengano nel territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività economiche esercitate nel Comune;
- b) nella realizzazione di manifestazioni e di quant'altro idoneo alla promozione, alla diffusione ed alla pubblicizzazione dei prodotti locali;
- c) nell'intrapresa di qualsiasi altra iniziativa utile per favorire lo sviluppo dell'economia locale.

6) ATTIVITA' PER IL TURISMO - Gli interventi riguardanti il presente settore sono indirizzati alla promozione ed all'incremento dei movimenti e dei flussi turistici verso il territorio comunale, attraverso manifestazioni polarizzanti od aggreganti od altre iniziative, nonchè con la realizzazione di attrezzature ricettive atte a favorire, anche, altre forme di turismo (agriturismo, turismo giovanile, etc.).

ART.5 - STANZIAMENTI BILANCIO

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art.4 si attingerà agli appositi capitoli di bilancio.

ART.6 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

La concessione dei benefici, nell'ambito di ciascuno dei settori di intervento previsti dal presente Regolamento, può essere disposta dall'Amministrazione a favore dei seguenti soggetti e che non abbiano fini di lucro:

- di persone residenti o normalmente presenti nel Comune;
- di Enti pubblici, per le attività che esplicano a favore della popolazione del Comune;
- di Enti privati, associazioni, fondazioni, cooperative, istituzioni civili e religiose, e comitati, anche, se non dotati di personalità giuridica o non riconosciuti, che esercitano prevalentemente la loro attività o effettuano iniziative a vantaggio della popolazione del Comune;

e dovrà essere improntata al rispetto dei criteri appresso descritti:

- a) accordando la preferenza ad attività ed iniziative affermate e consolidate nel tempo rispetto a quelle di carattere occasionale;
- b) privilegiando quelle che hanno carattere sostitutivo od integrativo di iniziative che altrimenti farebbero carico all'Amministrazione;
- c) tenendo presente:
 - i contenuti e la qualità delle attività e iniziative, la relativa rilevanza sociale, l'interesse che sono in grado di suscitare e la capacità di richiamo esterno che possono determinare;
 - i soggetti organizzatori, la relativa idoneità ed il grado di affidabilità;
 - l'entità dell'intervento che sotto l'aspetto economico si rende necessario.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di conseguire gli scopi previsti dalla Legge e di pervenire conseguentemente ad una mirata utilizzazione ed equa ripartizione delle risorse, l'Amministrazione predispone, annualmente, il programma degli interventi, tenuto conto:

- delle iniziative di carattere consolidato e ricorrente e sulla scorta delle richieste e delle esperienze maturate, riservando ad esse un'adeguata quota delle disponibilità finanziarie;
- delle altre attività di tipo occasionale, utilizzando per esse la

disponibilità finanziaria residua.

All'approvazione del programma provvede il Consiglio Comunale in concomitanza dell'approvazione del bilancio di previsione per il medesimo esercizio di riferimento.

Il Consiglio Comunale stesso può, nel corso dell'anno, rivedere o modificare il programma, qualora intervengano variazioni nelle disponibilità finanziarie o emergano nuove esigenze connesse, anche, ad eventi imprevedibili e, comunque, di particolare importanza.

CAPO II - CONCESSIONE BENEFICI

=====

ART.8 - PRESENTAZIONE RICHIESTE

Le richieste degli interessati, redatte in carta legale, salvi i casi per i quali è prevista l'esenzione del bollo, debbono essere presentate o fatte pervenire al Comune nel rispetto dei seguenti tempi e modalità:

- quelle relative a manifestazioni od interventi di carattere consolidato e ricorrente debbono pervenire entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello in cui avrà luogo la manifestazione. In via eccezionale e per giustificati motivi, è consentita la presentazione delle richieste stesse dopo il predetto termine e, comunque, entro e non oltre tre mesi prima della data fissata per la manifestazione stessa, a condizione che l'iniziativa trovi riscontro nel programma e sussista la necessaria disponibilità finanziaria;

- quelle di carattere occasionale dovranno pervenire almeno tre mesi prima del materiale svolgimento dell'iniziativa.

Tali domande dovranno:

- essere indirizzate al Sindaco;
- indicare il tipo di beneficio richiesto;
- essere sottoscritte dai soggetti richiedenti e, se trattasi di Enti, associazioni etc., dal rappresentante legale;
- essere accompagnate dalla seguente documentazione:
 - a) dettagliata relazione circa l'iniziativa da svolgere, dalla quale si rilevino, anche, le finalità da perseguire, la capacità organizzativa ed il calendario di svolgimento; nel caso di iniziativa ricorrente, la relazione medesima deve contenere esauriente illustrazione dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni;
 - b) dichiarazione in ordine all'assenza di fini di lucro;
 - c) dichiarazione di impegno ad utilizzare il beneficio per le finalità per le quali è stato richiesto;
 - d) dichiarazione degli eventuali ulteriori interventi o sponsorizzazioni promessi od assicurati, per la specifica manifestazione, da altri Enti o da privati;
 - e) copia degli eventuali atti costitutivi o statuti dai quali risulti la natura e gli scopi che persegue il soggetto richiedente;
 - f) certificazione antimafia o autocertificazione;
 - g) indicazione del soggetto abilitato a riscuotere o delle diverse modalità previste per l'accredito della sovvenzione;

h) eventuale altra documentazione che i richiedenti riterranno opportuno produrre per la migliore presentazione dell'iniziativa.

ART.9 - PROCEDURA CONCESSIONE

Le domande, così come presentate, vengono affidate al dirigente, o, comunque, al responsabile del servizio interessato, ai fini del controllo e della istruttoria, completata la quale, saranno sottoposte alla attenzione della Giunta Municipale per ogni definitiva determinazione.

Le decisioni della Giunta Municipale debbono essere congruamente motivate e non possono, comunque, derogare dalle norme, dalle condizioni e dai criteri previsti dal presente Regolamento tanto ai fini della concessione dei benefici quanto a quelli della liquidazione degli stessi.

La concessione dei benefici ha carattere di provvisorietà, in quanto la materiale erogazione è condizionata al reale espletamento della iniziativa, nel rispetto dei modi e delle condizioni prestabiliti, al conseguimento dei risultati ipotizzati, nonchè alla presentazione della documentazione, come previsto dall'articolo successivo.

ART.10 - EROGAZIONE BENEFICI

L'erogazione dei benefici avviene, di norma, in unica soluzione a conclusione dell'iniziativa e previa presentazione della seguente documentazione:

- relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, evidenziando, anche, le modalità di esecuzione ed i risultati conseguiti;
- consuntivo della spesa sostenuta, corredato dai documenti giustificativi;
- dichiarazione dalla quale si rilevino gli eventuali ulteriori sostegni finanziari ottenuti da parte di altri soggetti pubblici o privati.

Detta erogazione sarà disposta, senza ulteriore atto deliberativo, entro il termine di mesi due dal ricevimento della cennata documentazione e previo accertamento della relativa regolarità, da parte dell'ufficio competente.

Nel caso di iniziative che richiedono particolare impiego di mezzi finanziari e negli altri casi in cui, per la peculiarità delle iniziative stesse o per altre motivazioni contingenti se ne ravvisi l'esigenza, è consentita la possibilità, con l'atto deliberativo di concessione dei benefici, di erogare una o più anticipazioni, che complessivamente non devono superare il 75% dell'importo del beneficio concesso.

ART.11 - DECADENZA DAL DIRITTO

I soggetti richiedenti ed assegnatari del beneficio decadono dal diritto di ottenerlo ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- Non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il beneficio era

stato accordato;

- Non venga presentata la documentazione prescritta dal precedente art.10;

- Sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa tanto da stravolgerla in senso negativo.

In quest'ultimo caso e dopo l'accertamento dell'esecuzione dell'iniziativa, anche, in forma ridotta, purchè entro i contenuti del programma e gli scopi ipotizzati, è consentita l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente concesso, previa adozione di apposito atto deliberativo adeguatamente motivato.

Nelle ipotesi di decadenza dal diritto al beneficio, come sopradescritte, il soggetto beneficiario, qualora abbia ottenuto anticipazioni, è tenuto a rimborsarle immediatamente e senza alcun avviso, rimanendo inteso che, in caso di inadempienza, l'Ente si avvarrà di ogni strumento ivi compreso il ricorso alle vie legali per il recupero integrale delle somme erogate.

ART.12 - PUBBLICITA' BENEFICI CONCESSI

L'elenco ed i dati relativi ai benefici concessi in ciascun anno, vengono resi pubblici, entro il mese di Gennaio dell'anno successivo, mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

ART.13 - CONCESSIONE USO BENI COMUNALI

Tra i benefici accordabili è prevista la concessione, a condizioni agevolate, dell'uso di impianti, strutture, attrezzature, spazi e locali comunali.

Tale concessione sarà disposta, sempre che rientri nell'ambito dei settori di intervento previsti dall'art.4 e nel rispetto delle norme del presente Regolamento in quanto compatibili, con atto deliberativo della Giunta Municipale e regolata da apposito disciplinare, sottoscritto dal soggetto beneficiario ed approvato con il medesimo atto. Il disciplinare dovrà prevedere le modalità d'uso e gli oneri a carico del beneficiario, inoltre dovrà contemplare idonee garanzie concernenti la manutenzione e la conservazione dei beni affidati e l'esclusione di qualsiasi responsabilità per il Comune durante l'uso dei beni stessi.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

=====

ART.14 - DINIEGO CONCESSIONE BENEFICI

I benefici che annualmente vengono concessi sono condizionati tanto dalle disponibilità finanziarie, quanto dalla discrezionalità operativa dell'Ente concedente.

La concessione di un beneficio non può costituire titolo, nè diritto o aspettativa ad ottenerlo negli anni successivi.

Conseguentemente, i soggetti assegnatari nulla potranno

reclamare o pretendere ove negli anni successivi il beneficio stesso venisse negato o ridimensionato nella sua entità.

ART.15 - PUBBLICITA'

Il presente Regolamento sarà reso pubblico, oltre che nei previsti modi di legge, anche nelle altre forme che saranno ritenute idonee.

ART.16 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative e regolamentari in materia, anche, con particolare riferimento alla diversa tipologia di beneficio.

Per la prima applicazione e limitatamente all'anno 1992, le richieste debbono essere presentate entro il 29/02/1992.



IL SINDACO

V° IL SEGRETARIO CAPO